

Legge regionale 17 ottobre 1983, n.69

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

TITOLO I

COMPETENZE E STRUTTURE

ARTICOLO 1

(Ambiti della legge)

1. La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui all'art. 32, secondo comma, della L. 23-12-1978 n. 833, non riservate allo Stato, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali, nonché delle funzioni statali delegate alla Regione, subdelegate a norma dell'art. 7 della LR 19-12-1979 n. 63.

ARTICOLO 2

(Ripartizione delle competenze)

1. I soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari di cui all'art. 2 della legge regionale 19-12-1979 n. 63 e successive modificazioni esercitano le funzioni di cui al precedente articolo 1 mediante gli organi previsti dal Titolo IV della citata legge regionale 19-12-1979 n. 63, secondo la ripartizione di competenze ivi stabilita e mediante i competenti servizi previsti dalla legge regionale 24-5-1980 n. 71.

2. E' competenza esclusiva dell'Assemblea dell'USL l'assunzione degli atti di cui al Titolo II, art. 7, secondo comma, lettera a), della presente legge.

ARTICOLO 3

(Competenze del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale con le procedure di cui al quarto comma del successivo articolo 4, emette ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23-12-1978 n. 833 con l'efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più Comuni.

2. I Sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al precedente comma e, qualora questi risultino inadempienti per le parti di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale

provvede con le modalita' di cui al successivo art. 4.

3. In materia di controllo sugli scarichi e sugli insediamenti di cui all'art. 4, lett. b) della legge 10-5-1976 n. 31. e successive modificazioni il Presidente della Giunta regionale puo' impartire direttive ai Comuni ed alle Unita' Sanitarie Locali.

ARTICOLO 4

(Competenze del Sindaco)

1. Le funzioni gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale, del veterinario provinciale, quali autorita' sanitarie locali, vengono esercitate da ciascun Sindaco per il rispettivo territorio comunale il quale adotta i provvedimenti conseguenti, acquisito il parere dei competenti servizi dell'unita' sanitaria locale o su proposta dei medesimi, salvo quanto previsto nel successivo titolo IV in relazione al servizio farmaceutico.

2. Il Sindaco richiede ed acquisisce i pareri e le proposte di cui al precedente comma attraverso il Presidente del Comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ai cui servizi compete obbligatoriamente l'istruttoria dei provvedimenti.

3. Fuori dei casi di cui al successivo comma, il Sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere od alla proposta trasmessagli, ne da' comunicazione al Presidente del Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale.

4. Per la disposizione dei trattamenti sanitari obbligatori, per l'emanazione delle ordinanze aventi carattere contingibile e urgente, il Sindaco si avvale direttamente degli specifici servizi delle Unita' sanitarie locali, dandone immediata notizia al Presidente del Comitato di gestione.

5. I responsabili dei servizi competenti, allorche' ricorrano i presupposti per l'emanazione degli atti di cui al precedente comma, ne informano direttamente il Sindaco.

6. Il regolamento per la distrettualizzazione dei servizi puo' prevedere altre ipotesi di accesso diretto seguendo le linee e le procedure indicate nella presente legge.

7. In relazione alle funzioni esercitate a norma del presente articolo, il Sindaco fornisce alla Giunta comunale elementi e dati di conoscenza.

8. Il Sindaco del Comune di Firenze, per provvedimenti che interessano l'intero territorio comunale, puo' avvalersi indifferentemente dei servizi di una delle Unita' Sanitaria Locale dell'area comunale.

ARTICOLO 5

(Regolamenti e loro riordino)

1. La modifica dei regolamenti di cui all'art. 344 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 e' adottata dai competenti consigli comunali, acquisito il parere dell'assemblea dei soggetti di cui al precedente articolo 2, primo comma. Il parere e' deliberato su proposta del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale cui e' allegata specifica relazione redatta dall'ufficio di direzione.

2. Per il riordino della normativa regolamentare vigente, la assemblea dei soggetti di cui al precedente articolo 2, primo comma, approva specifici regolamenti tipo, su proposta del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale. Sulla proposta il comitato di gestione indice la consultazione dei comuni interessati. Entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento tipo, il comune adegua ad esso le norme regolamentari vigenti.

La deliberazione del consiglio comunale e' soggetta al controllo di cui alla LR 6-7-1972 n. 18 e successive modificazioni.

ARTICOLO 6

(Competenze della Regione)

1. La Regione, salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge, ha compiti di indirizzo, di organizzazione, di coordinamento e di verifica delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 193, 194, 195 e 201 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni nonche' quelli di cui agli articoli 93, 96 e 105 del DPR 13-2-1964 n. 185 sono adottati dalla Giunta regionale che a tale fine si avvale dei servizi delle unita' sanitarie locali con le procedure di cui al quarto comma del precedente articolo 4.

TITOLO II

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ARTICOLO 7

(Competenze tecniche del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'Unita' Sanitaria Locale. Norme integrative della legge regionale 24-5-1980 n. 71)

1. Le attivita' di igiene e sanita' pubblica svolte dal competente servizio di igiene pubblica e del territorio comprendono, in particolare, quelle indicate all'allegato A della legge regionale 24-5-1980 n. 71, come risulta dopo la integrazione disposta col successivo comma.

2. L'allegato A di cui all'art. 3 quarto comma, della legge regionale 24-5-1980 n. 71, e' cosi' modificato:

Il punto 1. Servizio di igiene pubblica del territorio e' integrato dal seguente terzo comma:

"Il servizio svolge inoltre tutte le prestazioni tecniche concernenti le funzioni di igiene e sanita' pubblica ed in particolare:

- a) la verifica di compatibilita' di cui all'art. 20, lettera f) della legge 23-12-1978 n. 833, mediante espressione di parere;
- b) la tutela igienico - sanitaria dell'ambiente contro i fattori di inquinamento con riferimento all'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo, da rumore o da onde elettromagnetiche e da altri agenti fisici;
- c) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonche' dei fanghi;
- d) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alla loro specifica destinazione;
- e) la vigilanza ed il controllo sulle strutture sanitarie pubbliche e private anche in relazione all'applicazione delle leggi e regolamenti vigenti nonche' la vigilanza e il controllo igienico - sanitario sugli istituti pubblici e privati di istruzione di ogni ordine e grado, nelle Unita' sanitarie locali in cui non e' costituita la apposita unita' operativa di igiene delle strutture sanitarie";
- f) la vigilanza igienico - sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al Capo I, Titolo II, della L. 26 luglio 1975, n. 354;
- g) la tutela igienico - sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
- h) le indagini epidemiologiche su base locale anche ai fini della determinazione delle mappe di rischio;
- i) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanita' pubblica;
- l) le funzioni di igiene e di polizia mortuaria;
- m) la vigilanza igienica sulle attivita' di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque svolta".

3. Il servizio di igiene pubblica e del territorio programma, coordina ed organizza tutte le attivita' tecniche attinenti le funzioni di cui al precedente comma, predisponendo gli adempimenti istruttori di vigilanza e di controllo.

4. L'Ufficio di Direzione, anche attraverso il Dipartimento per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro di cui alla legge regionale 24-5-1980 n. 71, assicura forme coordinate d'intervento in relazione allo svolgimento di attivita' inerenti funzioni di altri servizi.

ARTICOLO 8

(Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico - sanitaria sugli istituti penitenziari)

1. L'attività di vigilanza igienico - sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal Presidente del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell'articolo 11, comma 10 e dell'art. 67, comma 1, lettera f), della Legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il Presidente del Comitato di gestione informa la Direzione dell'Istituto e il Giudice di sorveglianza nonché il Presidente della Giunta regionale ed il sindaco del Comune dove l'istituto ha sede.

3. Il Presidente della Giunta regionale informa i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia.

ARTICOLO 9

(Norme per lo svolgimento delle attività di medicina legale)

1. Le attività di medicina legale di cui all'allegato A, punto 1, Servizio di igiene pubblica e del territorio, della legge regionale 24-5-1980 n. 71, riguardano, in particolare:

- l'accertamento medico - legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'art. 5 della legge 20-5-1970 n. 300;
- accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
- accertamenti medico - legali per invalidità temporanea previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione.

ARTICOLO 10

(Organizzazione del Servizio di igiene pubblica e del territorio)

1. Il Comitato di gestione dell'USL assicura che l'organizzazione del Servizio di Igiene pubblica e del territorio sia articolato tecnicamente e funzionalmente in modo da perseguire razionalità e rapidità d'interventi.

Il responsabile del servizio, in casi di immediato pericolo, effettua gli interventi cautelativi necessari nell'ambito delle proprie attribuzioni, informando e proponendo al Presidente del Comitato di gestione ed al Sindaco i provvedimenti di rispettiva competenza.

2. Nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del Servizio di Igiene Pubblica e del territorio il regolamento unificato di USL di cui all'articolo 5 disciplina l'esercizio delle attività

individuare ai sensi del precedente art. 7 e dalla legge regionale 24-5-1980 n. 71.

3. Per l'esercizio di determinate funzioni da individuarsi da parte del Comitato di Gestione e comunque per eventuali interventi aventi carattere di urgenza, e' assicurata un'attivita' di guardia igienica permanente anche con forme di reperibilita'.

4. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, le valutazioni finali di ordine tecnico nelle attivita' del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio spettano al responsabile del Servizio stesso, ivi comprese quelle gia' proprie del medico provinciale e dell'Ufficiale sanitario, nonche' ai responsabili delle pertinenti unita' operative per quanto concerne le rispettive attribuzioni ai sensi del DPR 20-12-1979 n. 761.

5. Lo svolgimento dell'attivita' ispettiva, di vigilanza e controllo e' diretta e coordinata dal responsabile del servizio.

6. Per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si provvede secondo quanto dispone il successivo articolo 27.

7. Le attivita' gia' svolte in materia di medicina legale dal medico provinciale e dall'Ufficiale sanitario sono assicurate dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio oppure, ove sia costituita l'unita' operativa, dal responsabile di medicina legale oppure, in caso di impedimento o assenza di questi, da altro medico delegato dal titolare della funzione.

8. Le attivita' gia' svolte in materia di profilassi internazionale dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario sono assicurate dal responsabile dell'Unita' operativa di Igiene pubblica ed, in assenza, dal responsabile del servizio omonimo dell'unita' sanitaria locale.

L'Assemblea delle USL del Comune di Firenze puo' individuare il servizio piu' idoneo di una delle Unita' Sanitarie Locali dell'area comunale.

9. L'Assemblea delle unita' sanitarie locali del Comune di Firenze puo' proporre moduli organizzativi integrati per la gestione di attivita' di igiene e sanita' pubblica di interesse comune a tutta l'area secondo le procedure di cui all'art. 8 della LR 22-3-1982 n. 26.

ARTICOLO 11

(Utenza pubblica dei servizi dell'Unita' Sanitaria locale)

1. La Giunta regionale, per l'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali.

2. I Comuni, nell'esercizio di funzioni diverse da quelle già regolate dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dalle leggi regionali di attuazione, si avvalgono dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale dell'area nella quale sono compresi, per l'acquisizione delle informazioni e delle consulenze tecniche in materia igienico - sanitaria.

3. Le richieste e le risposte sono avanzate ed acquisite tramite il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

4. Le Amministrazioni provinciali e gli altri enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale previa stipula di apposite convenzioni.

ARTICOLO 12

(Accertamenti ed indagini delle Unità Sanitarie Locali a favore dei privati)

1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dai servizi delle Unità Sanitarie Locali compatibilmente con i programmi di attività'.

2. Trimestralmente i responsabili dei servizi trasmettono al Coordinatore sanitario una relazione concernente l'attività svolta a favore dei privati. Con la stessa periodicità il Presidente informa il Comitato di gestione su detta attività'.

ARTICOLO 13

(Obblighi di denuncia, notifica, comunicazione, registrazione e relazione)

1. Tutte le denunce, notifiche e comunicazioni obbligatorie e facoltative, delle quali è previsto l'inoltro ad organi od uffici pubblici centrali o periferici che hanno cessato le funzioni o sono stati soppressi a norma di legge, sono inviate al Presidente del Comitato di Gestione dell'unità sanitaria locale.

2. Il Presidente del Comitato di gestione comunica al Presidente della Giunta regionale ogni elemento di informazione atto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

3. Le denunce nominative relative alle malattie infettive e veneree di cui al legge prevede l'inoltro allo ufficiale sanitario ed all'ufficio del medico provinciale sono trasmesse al responsabile del servizio d'igiene pubblica e del territorio il quale ne cura l'invio, in forma anonima, all'unità operativa del sistema informativo.

4. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti i dati necessari allo svolgimento dell'attività statistico - epidemiologica da inviarsi al Presidente della Giunta regionale a cura del Presidente del Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

5. Le relazioni obbligatorie che la legge prevede per l'ufficiale sanitario e per il medico provinciale sono sostituite dalla relazione annuale di cui all'art. 63, comma 8 del DPR 20-12-1979 n. 761. Analoga relazione annuale del responsabile del servizio di veterinaria sostituisce la relazione del veterinario provinciale.

6. I responsabili dei servizi e delle unità operative delle Unità Sanitarie Locali, per quanto di loro competenza, illustrano nelle relazioni di cui al precedente comma i dati e gli elementi già contenuti nelle relazioni obbligatorie soppresse.

TITOLO III VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA

ARTICOLO 14

(Competenze tecniche del Servizio di veterinaria delle Unità Sanitarie Locali. Norme integrative della legge regionale 24-5-1980 n. 71)

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'igiene, la profilassi e il controllo in materia veterinaria sono svolte dal competente Servizio di veterinaria e comprendono, in particolare, quelle indicate all'allegato A della legge regionale 24-5-1980 n. 71, come risulta dopo la integrazione disposta col successivo comma.

2. L'allegato A di cui all'art. 3, quarto comma della legge regionale 24-5-1980 n. 71, è così modificato:

Al punto 8. Servizio di veterinaria dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"Il servizio svolge inoltre tutte le competenze tecniche concernenti le funzioni in materia veterinaria ed in particolare:

- a) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali secondo le norme statali, comunitarie e regionali;
- b) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle stalle di sosta, sui concentramenti di animali nonché sullo spostamento degli stessi per ragioni di pascolo;
- c) la vigilanza e il controllo sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali;

- d) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zootiatrica;
- e) l'elaborazione e l'organizzazione della esecuzione dei piani zionali di risanamento degli allevamenti;
- f) la vigilanza sugli animali domestici e selvatici nonché sugli ambulatori per animali;
- g) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria inerenti la profilassi e la polizia veterinaria;
- h) la sorveglianza epidemiologica, la statistica e la elaborazione tecnico - finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;
- i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti, sulle inoculazioni diagnostiche e sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali in animali le cui carni siano destinate alla alimentazione umana;
- l) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
- m) le funzioni attribuite ai sensi della LR 15-6-1979; n. 26 per l'incremento dell'apicoltura;
- n) la vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque svolta;
- o) l'attuazione degli adempimenti disposti dalla autorità sanitaria statale nelle materie di cui all'art. 6, lett. u) della legge 23-12-1978 n. 833".

3. L'Ufficio di Direzione di cui all'art. 17 della legge regionale 24-5-1980 n. 71 assicura forme coordinate d'intervento in relazione allo svolgimento di attività inerenti funzioni di altri servizi.

ARTICOLO 15

(Organizzazione del servizio di Veterinaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 della Legge 23-12-1978 n. 833, il servizio di veterinaria tiene conto degli ambiti di attività di cui al secondo comma dell'art. 17 del DPR 20-12-1979 n. 761.

2. Il servizio svolge tutte le attività istruttorie di vigilanza e di controllo assolvendo alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

3. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria locale, sentito l'Ufficio di Direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavori nell'ambito delle aree di cui al primo comma in base ad obiettive esigenze locali. In tale contesto l'attività del servizio può essere organizzata in modo da garantire turni di reperibilità.

4. Il regolamento tipo di cui all'art. 5, secondo comma, disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente

articolo 14 e della LR 24-5-1980 n. 71.

5. L'Assemblea delle Unità Sanitarie locali del Comune di Firenze può proporre moduli organizzativi integrati per la gestione di attività di veterinaria di interesse comune a tutta l'area secondo le procedure di cui all'art. 8 della LR 22-3-1982 n. 26.

ARTICOLO 16

(Compiti del servizio di veterinaria)

1. Sono svolti dal Servizio di veterinaria dell'USL tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente articolo 14 e le relative attività istruttorie di vigilanza e di controllo.
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Servizio può proporre al Sindaco e al Presidente del Comitato di gestione i provvedimenti di rispettiva competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
3. Nell'ambito dell'attività istruttoria, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio, ed in sua assenza al responsabile dell'unità operativa, comprese quelle già proprie del veterinario provinciale.
4. L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta e coordinata dal predetto responsabile del servizio.
5. Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di pubblico servizio sono attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 27 le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 17

(Istituto zooprofilattico sperimentale)

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, di cui alla LR 3 ottobre 1978 n. 68, ivi comprese le sue articolazioni provinciali, presta la propria collaborazione alla Regione ed alle Unità Sanitarie Locali per quanto concerne la ricerca, la prevenzione, la profilassi, la diagnosi e la terapia delle malattie degli animali, con particolare riferimento alla zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia.
2. Detto Istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto dalla legge istitutiva.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA FARMACEUTICA E VIGILANZA SULLE FARMACIE

ARTICOLO 18

(Competenze dell'Unità Sanitaria Locale)

1. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

- a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione economica e professionale delle farmacie nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 2-4-1968 n. 475;
- b) accertamento dell'indennità di avviamento, rilievo e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 del TULLSS, salvo i casi di prelazione di farmacie da parte dei Comuni, per cui la competenza è attribuita alla Giunta regionale;
- c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla Giunta regionale ed al Sindaco ai sensi dei successivi articoli;
- d) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto nei successivi articoli o non espressamente riservato allo Stato od alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale trasmette i provvedimenti di cui al precedente comma alla Giunta regionale e al Sindaco.

ARTICOLO 19

(Attribuzioni e compiti del Servizio farmaceutico dell'USL - Norme integrative della legge regionale 24-5-1980 n. 71)

1. Il Servizio farmaceutico dell'Unità Sanitaria Locale svolge i compiti connessi alle funzioni indicate per tale servizio nell'allegato A della legge regionale 24-5-1980 n. 71, come risulta dopo la integrazione di cui al successivo comma.

2. L'Allegato A di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 24-5-1980 n. 71, è così modificato:

"Il punto 6 - Servizio Farmaceutico è integrato dal seguente terzo comma:

"Il Servizio svolge inoltre tutte le competenze tecniche concernenti in particolare:

- a) funzioni tecniche in ordine alle competenze delle Unità Sanitarie Locali affidate ai sensi delle leggi regionali;
- b) prelievo di medicinali e di materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della Sanità;
- c) presentazione di una relazione annuale al Comitato di gestione

- sull'impiego e sul consumo dei medicinali e di ogni materiale sanitario presso gli Ospedali, presidi e servizi dell'Unità Sanitaria locale e nelle strutture convenzionate. La relazione quantificherà inoltre la spesa, presentando proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;
- d) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22-12-1975 n. 685;
 - e) vigilanza generica sulle farmacie, sia ai fini tecnico - amministrativi che igienico sanitari non riservate ad apposite commissioni ispettive;
 - f) coordinamento delle attività delle farmacie pubbliche e private con i servizi dell'USL;
 - g) vigilanza sui farmaci veterinari, con particolare riguardo al momento prescrittivo e distributivo in coordinamento con il servizio di veterinaria;
 - h) vigilanza sull'erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48 della legge 23-12-1978 n. 833;
 - i) tenuta ed aggiornamento dell'albo dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie ivi comprese le comunicazioni, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
 - l) adempimenti tecnici di supporto alle funzioni di competenza del Ministero della Sanità nel settore dei farmaci;
 - m) partecipazione e collaborazione, secondo gli indirizzi regionali, alla predisposizione e all'attuazione di programmi di educazione sanitaria della popolazione, di ricerca scientifica nonché di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori del settore farmaceutico dipendenti dalla USL e convenzionati".

ARTICOLO 20

(Competenze del Sindaco)

1. Al sindaco sono attribuite le competenze di cui all'art. 1 della legge regionale 15-11-1980, n. 85, come risulta dopo la modifica di cui al comma successivo.

2. L'art. 1 della legge regionale 15-11-1980 n. 85, e' così sostituito:

"La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie e' stabilita dal Sindaco sentiti i pareri del competente servizio dell'USL, delle rappresentanze sindacali interessate e dell'Ordine professionale dei farmacisti ovvero, in carenza di pareri, d'ufficio".

3. Sono inoltre di competenza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione dei provvedimenti concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;
- b) la gestione provvisoria dei nuovi esercizi farmaceutici e di quelli resisi vacanti ai sensi dell'art. 129 del TULLSS;
- c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2-4-1968 n. 475, dell'art. 3 della legge 28-2-1981 n. 34 e dell'art. 369 del TULLSS;
- d) l'autorizzazione all'apertura di farmacie succursali già istituite e comprese nelle pianta organica.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il Sindaco sente il parere del Comitato di gestione dell'USL e si avvale del competente servizio farmaceutico della stessa salvo quanto previsto in materia di vigilanza sulle farmacie ai sensi del successivo articolo 24. Il Sindaco informa la Giunta regionale.

5. Per esigenze urgenti il Sindaco esercita le funzioni conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 4.

ARTICOLO 21

(Competenze della Regione)

1. Il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

- a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
- b) istituzione di dispensari farmaceutici;
- c) istituzione di farmacie succursali.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, la quale acquisisce il parere del Consiglio comunale interessato, del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale e dell'Ordine dei farmacisti competenti per territorio. Tali pareri sono comunicati alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

3. Il quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 novembre 1980, n. 85 e' sostituito dai seguenti:

"Per i fini di cui al primo e secondo comma la Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio comunale interessato, del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti competenti per territorio.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, nominata dalla Giunta regionale, per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio privato, forma la graduatoria dei concorrenti in base ai titoli prodotti e valutabili secondo i criteri validi per i pubblici concorsi stessi".

4. I provvedimenti del Consiglio regionale di cui al primo comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

- a) indizione dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;
- b) trasferimenti della farmacia nell'ambito della propria sede di pertinenza;
- c) trasferimento di titolarità della farmacia;
- d) determinazione e autorizzazione al pagamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici;
- e) contributo aggiuntivo a favore delle farmacie particolarmente disagiate disposto dalla normativa regionale.

6. I provvedimenti della Giunta regionale di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. La liquidazione a pagamento delle misure economiche di cui al precedente quinto comma nonché quelle previste dalla legge regionale 19-11-1976 n. 73, avviene attraverso le Unità Sanitarie Locali.

8. Il Presidente della Giunta regionale, esercita le funzioni amministrative concernenti: la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare a norma della legge 2-4-1968 n. 475, nonché l'offerta in prelazione delle sedi medesime. La notizia di cui all'art. 10 della legge 2-4-1968 n. 475 predetta è data attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Sono abrogate la LR 5-5-75 n. 39 e le disposizioni di legge o di atti regionali che siano in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 22

(Concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio privato)

1. La Giunta regionale indice concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e delle farmacie succursali riservate all'esercizio privato, per tutte le Unità Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provincia.

2. La Commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta regionale, e' cosi' composta:

- a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente. Il delegato del Presidente della Giunta regionale e' prescelto fra i Consiglieri regionali oppure fra i Presidenti o membri dei Comitati di gestione delle USL;
- b) da un farmacista appartenente ai ruoli regionali del personale delle Unita' Sanitarie Locali;
- c) da un docente o ricercatore della facolta' di farmacia di una universita';
- d) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, scelti da due diverse terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia in cui si trovano le sedi farmaceutiche messe a concorso.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo unico del personale della Regione.

4. La Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi messe a concorso. In pari tempo e' data comunicazione ai Sindaci interessati e alle Unita' Sanitarie Locali.

5. Nell'espletamento degli adempimenti istruttori connessi al concorso nonche' all'assegnazione delle sedi messe a concorso la Giunta regionale si avvale dei servizi delle Unita' Sanitarie Locali.

ARTICOLO 23

(Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti di farmacista presso farmacie pubbliche)

1. Ai sensi dell'art. 32 del DPR 10-6-1955 n. 854, i concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una commissione cosi' composta:

- Sindaco o Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata ovvero altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal Sindaco o dal Presidente;
- un medico oppure chimico o farmacista appartenente al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario;
- un funzionario amministrativo del Comune oppure un direttore amministrativo o un collaboratore amministrativo di livello apicale appartenente al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario;
- un farmacista, estraneo all'Amministrazione del Comune o dell'Azienda designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competente;

- un chimico, estraneo all'Amministrazione del Comune o dell'Azienda designato dal relativo ordine professionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo del Comune o dell'Azienda.

3. La Giunta regionale delibera la nomina dei due commissari appartenenti al ruolo nominativo regionale del servizio sanitario.

4. La Commissione di cui al presente articolo espleta altresì i concorsi per posti di chimico e di farmacista addetti ai laboratori galenici comunali e delle aziende municipalizzate di cui all'art. 32, secondo comma del DPR 10-6-1955 n. 854.

5. L'art. 12 della legge regionale 15-11-1980 n. 85 è abrogato.

ARTICOLO 24

(Vigilanza sulle farmacie)

1. Con frequenza almeno biennale le farmacie sono ispezionate ai sensi dell'art. 111 e 127 del TULLSS da una commissione di quattro membri nominata dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale e costituita:

- da due farmacisti del servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale, dei quali uno con funzioni di presidente;
- da un farmacista designato dall'Ordine Provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacia pubblica e titolari di farmacia privata designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
- da un farmacista designato dalle Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative dei farmacisti pubblici e dei titolari di farmacia designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;
- da un direttore amministrativo o un collaboratore amministrativo di livello apicale appartenente alla unità sanitaria locale con funzioni di segretario.

2. Nell'ipotesi di accorpamento del servizio farmaceutico previsto dall'art. 6, secondo comma, LR 24-5-1980 n. 71, in assenza di uno o di entrambi i farmacisti dipendenti, il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale nomina altrettanti medici del servizio unificato. Con lo stesso atto è affidata la Presidenza della Commissione che spetta di diritto al farmacista presente.

3. Allorché il territorio dell'unità sanitaria locale appartiene a più di una circoscrizione provinciale, è costituita una commissione per ognuno dei territori provinciali.

4. I Commissari dipendenti dell'unità sanitaria locale possono

essere membri di piu' commissione ispettrici.

5. La Commissione compie anche ispezioni straordinarie.

6. Dell'ispezione e' redatto processo verbale che viene trasmesso al presidente del comitato di gestione, unitamente alle eventuali proposte espresse, dalla commissione o dai singoli membri di essa, in ordine ai provvedimenti da assumere.

7. Il Presidente del comitato di gestione, acquisito il parere del coordinatore sanitario, propone al sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli articoli 4 e 20 della presente legge. Nel caso di farmacia pubblica il provvedimento di cui alla lett. c) dell'art. 20 e' di competenza della Giunta regionale.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, se il risultato dell'ispezione non e' stato soddisfacente il Sindaco diffida il titolare della farmacia a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso il quale infruttuosamente, e' pronunciata la decadenza dell'autorizzazione.

ARTICOLO 25

(Commissione di cui all'art. 110 del RD 27-7-1934 n. 1265 per l'indennita' di avviamento)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 110 del RD 27-7-1934 n. 1265, il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale nomina annualmente una commissione composta da:

- a) il responsabile di una unita' operativa appartenente al servizio di organizzazione amministrativa e informazione dell'unita' sanitaria locale, il quale svolge le funzioni di presidente;
- b) il responsabile del servizio farmaceutico della unita' sanitaria locale;
- c) il responsabile di una unita' operativa appartenente al servizio di amministrazione contabile e patrimoniale;
- d) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Nel caso di Unita' Sanitaria Locale appartenente ad un'associazione intercomunale comprendente i comuni di piu' province, le terne vengono proposte di intesa tra gli ordini delle province medesime.

2. Esercita le funzioni di segretario un collaboratore amministrativo dell'unita' sanitaria locale.

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 26

(Organi collegiali sanitari. Norma di rinvio)

1. In relazione alle funzioni esercitate attraverso organismi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge e' fatto rinvio alla legge regionale 19-4-1982 n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 27

(Procedura per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria)

1. Il Presidente della Giunta Regionale propone al Prefetto l'attribuzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 L. 23-12-78 n. 833, della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale addetto al servizio di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.

2. I nominativi dei dipendenti di cui al comma precedente sono indicati al Presidente della Giunta Regionale dai Presidenti dei Comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.

ARTICOLO 28

(Accertamenti ed indagini a favore dei privati. Tariffario)

1. Il tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanita' pubblica e di medicina veterinaria, eseguite a favore dei privati, e' determinato annualmente dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 29

(Soppressione di organi collegiali sanitari)

1. Sono soppressi:

- a) il consiglio provinciale di sanita', di cui al DPR 11-2-1961 n. 257;
- b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del RDL 8 maggio 1927 n. 798;
- c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private, prevista dall'art. 8 della L. 14-2-1904 n. 36, modificato dall'art. 3 del DP 11-2-1961 n. 249;
- d) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2-4-1968 n. 475.

ARTICOLO 30

(Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi)

1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla LR 19-4-1982 n. 33 e successive modificazioni la cui composizione, a norma delle previgenti leggi statali, prevedeva la partecipazione, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, le figure suddette sono rispettivamente sostituite, su indicazione del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale, da medici del servizio di igiene pubblica e del territorio e da veterinari dipendenti della unita' sanitaria locale.

2. L'esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanita', membro della commissione tecnica di cui all'art. 24, RD 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni ed il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale della commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del citato RD, sono sostituiti da un chimico appartenente al ruolo sanitario del personale delle unita' sanitarie locali.

3. Nell'ipotesi di commissioni provinciali, la nomina o la designazione dei tecnici di cui ai precedenti commi compete al Comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale della citta' capoluogo di provincia. Nell'ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono nominati o designati dal sindaco del comune di Firenze.

ARTICOLO 31

(Disposizioni transitorie)

1. All'acquisizione di atti e documenti inerenti le attivita' dei soppressi uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, l'Unita' sanitaria locale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La relativa consegna effettuata dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato avverra' mediante elenchi descritti e sottoscrizione di appositi verbali ricevuti dal Presidente del Comitato di gestione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere impartiti alle unita' sanitarie locali con capoluogo di provincia criteri e direttive per la gestione stralcio relativa al trasferimento di cui al precedente comma.

3. La Regione puo' trasmettere o ottenere in restituzione ogni documento che si necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni ovvero ottenerne copia conforme.